



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso n. 465520 del 15 giugno 2010, il ricorrente, rappresentato da un'associazione di tutela dei consumatori, lamenta ritardi relativi a un'operazione di surroga per un mutuo precedentemente contratto con la banca resistente.

Nello specifico, in data 2 febbraio 2010, il ricorrente presentava alla banca subentrante «*richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la procedura di portabilità del mutuo*». Il relativo modulo veniva inviato via fax alla banca originaria il giorno successivo.

Registrata la divergenza in ordine alle concrete modalità per il perfezionamento dell'operazione, poiché la banca subentrante proponeva l'atto unico in luogo di quello bilaterale con quietanza differita, essa inviava alla banca originaria e-mail del 10 marzo 2010 per chiedere «*la vostra disponibilità per il giorno della stipula*



comportamento diligente e rispettoso dei diritti del consumatore mancando di segnalare le citate carenze né telefonicamente né nel corso della (cospicua) corrispondenza epistolare con la Banca subentrante o con gli intestatari del mutuo». Insiste, pertanto, nella richiesta di condanna al risarcimento del danno, che quantifica in euro 2.424,81.

Con nota del 13 settembre 2010, evidenzia la banca resistente che *«la sottoscrizione del modulo, da parte di tutti i titolari del mutuo, è richiesta dalla procedura di portabilità dei contratti di mutuo ex art. 8 D.L. 7/2007, predisposta dall'ABI», e che «l'indicazione della data di formalizzazione dell'operazione è necessaria per consentire alla Banca originaria di effettuare il calcolo dell'importo del debito residuo».*

Diritto

Oggetto della presente controversia è la condanna della banca originaria al versamento in favore del cliente del risarcimento del danno per il ritardo nel perfezionamento dell'operazione di surroga nel contratto di mutuo con altro intermediario. Tale risarcimento viene quantificato dal cliente ricorrendo al meccanismo di cui all'art. 2, terzo comma, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102, inserito nell'art. 2, comma 5-*quater*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

Detto meccanismo prevede che *«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima».*

Giova segnalare, preliminarmente, che la disposizione trascritta, al fine evidente di accelerare le procedure di portabilità del mutuo, prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell'inutile decorso del tempo ivi previsto, senza che assuma rilevanza l'eventuale assenza di profili di imputabilità soggettiva del ritardo alla stregua dei tradizionali canoni del dolo o della colpa. La previsione,



quindi, di un meccanismo di evidente responsabilità oggettiva impone che esso sia applicato con stretta aderenza al dettato normativo, escludendo ogni possibilità di una sua applicazione fuori dagli stretti confini indicati.

La rigorosa aderenza al testo della legge deve riguardare anche il *dies a quo* per il computo del termine ivi previsto, ossia la data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. Le procedure interbancarie per la portabilità dei contratti di mutuo, di cui alle circolari ABI del 21 dicembre 2007, 29 febbraio 2008, 15 dicembre 2008 e del 3 luglio 2009, prevedono espressamente che, in caso di cointestazione del mutuo, la richiesta vada presentata da tutti i soggetti interessati, e che venga concordata anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione. A tal fine, è previsto che la banca subentrante, tramite sistemi elettronici di colloquio interbancario, comunichi alla banca originaria tale data, l'indicazione della quale assume rilevanza essenziale per la determinazione del debito residuo.

È ulteriormente previsto, tuttavia, il carattere non vincolante della procedura prevista in sede ABI, potendo gli intermediari definire soluzioni alternative. In ogni caso, le procedure debbono assicurare la celere definizione delle operazioni di portabilità del mutuo. Esigenza, quest'ultima, che, come detto, è alla base della disposizione di cui all'art. 2, comma 5-*quater*, d.l. 185/2008.

Sulla base di quanto precede, ritiene il Collegio che il mancato utilizzo, nel caso di specie, della procedura delineata dall'ABI, e come tale non vincolante, non precluda l'applicazione della norma da ultimo ricordata. Ne deriva la possibilità di applicare il descritto regime sanzionatorio all'intermediario resistente.

Sul piano della determinazione del *quantum*, si osserva che il modulo di avvio della procedura interbancaria è stato inviato alla banca cedente il 3 febbraio 2010, mentre si è giunti al perfezionamento della surroga solo in data 20 maggio 2010, ossia con 76 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal legislatore. Ora, atteso che «*la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo*», e che il capitale residuo alla data della stipula era pari a euro 79.183,26, l'intermediario sarà tenuto a versare al ricorrente la somma di euro 2.375,49, pari all'1% del detto capitale residuo moltiplicato per il tempo del ritardo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, pertanto, accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario versi al ricorrente la somma di euro 2.375,49.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE